



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERMINI IMERESE

ORDINANZA N. 47/2017

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termini Imerese;

VISTA: L'istanza presentata, in data 07/12/2017, dal Sig. ARENA Giuseppe in qualità di Amministratore Unico della società ARENA SUB S.r.l. con sede a Messina, nella quale si richiede l'autorizzazione, per l'effettuazione di lavori subacquei per conto della società Enel Produzione S.p.a.;

VISTA: L'autorizzazione N. 34/2017 rilasciata in data 11/12/2017 da questo Comando;

VISTA: L'ordinanza n. 39/2005 di questo Comando;

VISTA: La concessione demaniale n° 01/2008 e s.m.i. rilasciata in favore della società ENEL - Centrale Elettrica Ettore Majorana,

VISTI: Gli Art. 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RITENUTO: necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO:

che la società "ARENA SUB S.r.l.", dal giorno **11 Dicembre 2017** al **11 Ottobre 2017** dalle ore 08:30 alle ore 16:30, per conto della società Enel Produzione SpA, effettuerà delle **IMMERSIONI SUBACQUEE** per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria degli anodi a corrente impressa del pontile in ferro ubicato nello specchio acqueo antistante la sede della centrale elettrica Ettore MAJORANA in prossimità del pontile di attracco navi, e delimitato dalle seguenti coordinate:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	37° 58'21,81" N	013° 45'04,78" E
B	37° 59'27,55" N	013° 45'01,28" E
C	37° 59'27,41" N	013° 45'13,94" E
D	37° 58'21,81" N	013° 45'15,34" E

ORDINA

ART. 1

Nella zona di mare e nelle ore del giorno citate nel Rende Noto, fermo restando divieti e vincoli di cui all'ordinanza n. 39/2005, per un raggio di 500 Mt. dalle prese di acqua mare di cui alla citata ordinanza, sono vietati, ad esclusione del personale autorizzato all'esecuzione dei lavori sopracitati e dei relativi mezzi in dotazione, la navigazione marittima, la sosta, l'ormeggio dei natanti, la pesca anche subacquea, la balneazione e ad ogni altra attività marittima che presupponga la presenza di mezzi e persone.

ART. 2

La ditta esecutrice dei lavori in questione dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione citata in premessa e, sospendere le attività in caso di qualsiasi evento che non consenta lo svolgimento in sicurezza delle immersioni.

ART. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rimanere civilmente e penalmente responsabili dei danni a persone e cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente Ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, nelle sanzioni previste dagli art.1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dalle altre norme di legge vigenti.

ART. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale (www.terminiimerese.guardiacostiera.it).

Termini Imerese, 11 Dicembre 2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Fabio CHIRIZZI*

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82